



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Verbale della Giunta Comunale

N. 19 del 02/02/2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **due** del mese di **Febbraio** alle ore **16:25**, nella Sede Municipale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è radunata sotto la presidenza del Sig. Pier Luigi Giacomello nella sua qualità di Sindaco e con la presenza dei Signori:

NOMINATIVO	RUOLO	P	A
GIACOMELLO PIER LUIGI	Sindaco	X	
RANDON RENATO	Vicesindaco	X	
BELLIENI ALBERTO	Assessore	X	
FIPALDINI ROBERTA	Assessore	X	
CASTIELLO ANDREA	Assessore	X	
DE MARZI SANDRA	Assessore	X	

Presenti: 6 Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Giuseppe Sparacio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, invita i membri della Giunta comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019 - TARIFFE ANNO 2023 -
CONFERMA



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Roberta Fipaldini

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019 articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." Il centro abitato del Comune di Lonigo supera i 10.000 abitanti;

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 82 e 83 del 28/12/2020 ha approvato i regolamenti che disciplinano i canoni di cui ai punti precedenti;

Evidenziato che i predetti regolamenti rimandano alla Giunta Comunale la definizione e l'approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del regolamento approvato;

Dato atto che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che al comma 1 afferma "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto che al fine di consentire un raccordo tra il precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo si è previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione pubblicitaria;



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Evidenziato che le tariffe e i coefficienti mirano a garantire l'invarianza del gettito come stabilito dall'art. 1 comma 817 della Legge 27 dicembre 2010, n. 160;

Considerato che, trattandosi di manovre finanziarie e tributarie locali, affinché abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2022 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 al 31 marzo 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 13/12/2021 con la quale sono state confermate le tariffe per l'anno 2022 le tariffe approvate per l'anno 2021.

Ritenuto di confermare tali tariffe anche per l'anno 2023,

Visto il comunicato stampa dell'ISTAT con il quale si definisce l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e del 11,3% rispetto a dicembre 2021.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- le deliberazioni della Giunta comunale n. 02 del 04.01.2022 e n. 41 del 17.03.2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2022, differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 al 31 marzo 2023 e l'art. 1, comma 775 della Legge 29.12.2022, n. 197 (Legge di Bilancio) differisce ulteriormente il termine al 30 aprile 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 01 settembre 2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, stante la necessità di darne attuazione;

Preso atto dei pareri espressi sulla proposta ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:



CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di confermare per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate per il 2022 del "Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e quelle del "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" di cui all'allegato A) della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione entrano in vigore dal 1.01.2023.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
Pier Luigi Giacomello

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Sparacio

Documento sottoscritto con firma digitale